

ESENTE REGISTRAZIONE ESENTE BOLL. ESENTE DIRITTO



08 GEN. 2020

// 155 / 20

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE LAVORO

[Empty box]

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 29703/2014

- Dott. LUCIA TRIA - Presidente - Cron. 155
- Dott. CATERINA MAROTTA - Consigliere - Rep.
- Dott. FRANCESCA SPENA - Consigliere - Ud. 30/10/2019
- Dott. ROBERTO BELLE' - Consigliere - CC
- Dott. NICOLA DE MARINIS - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 29703-2014 proposto da:

~~ANTONIO VIGORONTE~~
 TAREGGI in persona
 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
 domiciliata in ROMA, LARGO DEI LOMBARDI 4, presso lo
 studio dell'avvocato ALESSANDRO TURCO, rappresentata
 e difesa dall'avvocato ~~ANTONIO VIGORONTE~~

- ricorrente -

contro

2019 , elettivamente domiciliata in ROMA,
 3415 VIA CAIO MARIO 27, presso lo studio dell'avvocato
~~FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI~~, rappresentata e difesa
 dagli avvocati ~~MARCO BOGGI~~ e ~~PAOLO MANFILI~~

- controricorrente -

- 1 -

avverso la sentenza n. 546/2014 della CORTE D'APPELLO
di FIRENZE, depositata il 12/06/2014, R. G. N.
696/2013.

distinzione delle singole voci, mai portata a conoscenza del medico;

- 6** che nel secondo motivo il medesimo vizio è prospettato con riguardo alla rilevata violazione della procedura di cui agli artt. 54 e 57 del CCNL per la dirigenza medica per cui l'IRAP avrebbe dovuto formare oggetto di una specifica e distinta valutazione ai fini della "formazione della tariffa" nelle sedi collettive;
- 7** che con il terzo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., la ricorrente
....., imputa alla Corte territoriale il malgoverno delle regole sull'onere della prova rilevando come la Corte medesima si sia pronunciata in difetto di elementi idonei ad attestare, in contrasto con quanto dedotto ed offerto di provare dalla stessa ricorrente, che la quota dovuta a titolo di IRAP fosse stata decurtata dal proprio compenso professionale;
- 8** che con il quarto motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. ed, altresì, al carattere "perplesso e obiettivamente incomprensibile" della motivazione, la ricorrente
....., lamenta a carico della Corte territoriale l'erroneità del convincimento da questa espresso circa l'avvenuta detrazione dell'importo dell'IRAP direttamente dal compenso spettante alla
..... derivante dall'omessa considerazione della pattuizione intervenuta con il capo dell'equipe medica di cui la
..... era parte quale medico anestesista per cui i compensi erano percepiti al lordo dell'IRAP;
- 9** che tutti i suesposti motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi del tutto infondati;
- 10** a tale soluzione induce l'orientamento accolto da questa Corte con la sentenza dell'11.1.2016, n. 199, in base al quale l'onere dell'IRAP è a carico esclusivo dell'Azienda che può solo trasferire

sui pazienti il relativo onere previo adeguamento delle tariffe, essendo per converso escluso che la disciplina del contratto aziendale possa configurare oneri a carico dei medici in tema di adeguamento delle tariffe con aumento del valore corrispondente all'aliquota IRAP dovuta dall'Azienda;

11 che, pertanto, il ricorso va rigettato;

12 che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 30 ottobre 2019.

Il Presidente
[Handwritten Signature]

IL CANCELLIERE
Maria Pia Giacoia
IL CANCELLIERE

Depositato in Cancelleria



oggi, 08 GEN, 2020

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE
Maria Pia Giacoia

5)